

Scheda informativa relativa alle Azioni della Banca

INFORMAZIONI GENERALI SULL'EMITTENTE

La BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO è una Banca di Credito Cooperativo e in quanto tale è:

- **società cooperativa:** società regolata dal principio del voto capitario (che opera secondo il meccanismo “una testa un voto” per i soci cooperatori, a prescindere dal numero delle Azioni possedute), della “porta aperta” e con obiettivi di utilità sociale;
- **a mutualità prevalente:** in quanto società cooperativa che eroga il credito prevalentemente ai Soci. Il principio della prevalenza viene rispettato quando più del 50% delle attività di rischio è destinato ai Soci o ad attività specificamente individuate dalle norme della Banca d'Italia;
- **localistica:** ovvero banca del territorio (i Soci sono espressione del contesto in cui l'azienda opera); per il territorio (il risparmio raccolto sostiene e finanzia lo sviluppo dell'economia reale); nel territorio (appartengono al contesto locale al quale sono legate da un rapporto di reciprocità). La quasi totalità (cioè, non meno del 95%) delle attività di rischio delle BCC deve essere effettuata nella zona di competenza territoriale o per attività specificamente individuate dalle norme della Banca d'Italia;
- **non lucrativa:** le BCC devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale; una quota degli utili netti annuali, in misura pari al 3%, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; la quota di utili rimanenti può essere destinata a fini di beneficenza o mutualità ovvero per eventuali rivalutazioni delle quote, ristorni o dividendi, sempre nel rispetto degli stringenti limiti definiti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, nonché nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 2514 del codice civile;
- **solidale:** promuove l'aiuto reciproco dei Soci e la crescita economica, morale e culturale della propria comunità (ad esempio attraverso la promozione della cultura cooperativa, l'educazione al risparmio, l'educazione alla previdenza).

La Banca aderisce al **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea** ed è pertanto sottoposta all'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte della Capogruppo ICCREA Banca S.p.A. Per maggiori informazioni sul Gruppo e sul suo Rating visita il sito www.gruppobcciccrea.it.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Denominazione: Azioni della BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO

Divisa: Euro

Valore nominale Euro 27,00 per ogni Azione. Nessun Socio cooperatore può possedere Azioni il cui valore nominale complessivo superi Euro 100.000;

Sovrapprezzo: *L'acquisizione della qualità di Socio comporta la corresponsione del sovrapprezzo vigente alla data di ingresso nella società, così come determinato dall'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione, attualmente pari ad euro 0,27 per ogni Azione;*

CHE COS'E' QUESTO PRODOTTO?

Le Azioni sono prodotti rappresentativi di quote di partecipazione al capitale sociale di una Banca di Credito Cooperativo. La titolarità di una o più Azioni implica lo status di Socio, legittimando all'esercizio di:

- diritti patrimoniali, quali:
 - la partecipazione agli utili nella misura eventualmente determinata annualmente dall'assemblea dei Soci e comunque in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - la partecipazione alle rivalutazioni delle Azioni, eventualmente deliberate annualmente dall'assemblea dei Soci e comunque in misura non superiore al limite espresso dalle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
 - la partecipazione ai ristorni eventualmente deliberati annualmente dall'assemblea dei Soci, relativamente ai quali (i) l'ammontare non deve eccedere il limite del 50 per cento della quota di utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la destinazione ai fondi mutualistici previsti dalla legge e (ii) la liquidazione deve avvenire almeno per la metà mediante incremento della partecipazione sociale e non attraverso la retrocessione di importi monetari ai Soci;
- e amministrativi, quali il diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto, esercitabile solo qualora siano trascorsi almeno 90 giorni dall'iscrizione nel libro dei Soci.

Ciascun Socio cooperatore ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle Azioni dallo stesso possedute. La qualità di Socio si assume con l'iscrizione nel libro dei Soci.

Disciplina Applicabile: la disciplina applicabile alle Azioni emesse dalla Banca è quella tipica delle Banche di Credito Cooperativo, che hanno natura di società cooperativa a mutualità prevalente. A tal fine si invitano i sottoscrittori a prendere visione, in particolare, degli articoli 6 (Ammissibilità a Socio), 7 (Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio), 8 (Procedura di ammissione a socio), 9 (Diritti e doveri dei Soci), 11 (Perdita della qualità di Socio), 12 (Morte del socio), 13 (Recesso del Socio), 14 (Esclusione del Socio), 15 (Liquidazione della quota del Socio), 21 (Azioni e trasferimento delle medesime), 22 (*Sovraprezzo*) e 49 (Utili) dello statuto sociale.

Le Azioni emesse dalla Banca rientrano tra i prodotti finanziari soggetti alla normativa sui servizi di investimento se la sottoscrizione o l'acquisto è di valore nominale superiore a 2.000 euro. Ai fini del rispetto del suddetto limite si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti. In tali casi la banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, previa sottoscrizione del "contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi" e acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione rispetto al cliente. La Banca si astiene dal dar corso ad operazioni valutate inadeguate rispetto al cliente.

La Banca adotta ogni misura ragionevole per assicurare che le azioni siano distribuite all'interno del mercato target di seguito indicato:

Target Market

Tipologia di clientela	Retail	Professionale			
Conoscenza ed esperienza	Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Alto	Molto alto
Profilo di rischio	Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Alto	
Holding period	Fino a 18 mesi	Fino a 3 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Oltre i 10 anni

Circolazione delle Azioni: le Azioni della Banca, come quelle di tutte le BCC, non possono essere negoziate nel mercato dei capitali, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (art. 2530, c. 1, del codice civile) riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale. Infatti, per legge, si diviene Soci della BCC non semplicemente acquistando le Azioni, ma soltanto a seguito dell'accoglimento da parte del Consiglio di amministrazione della Banca della richiesta di ammissione a Socio. Di conseguenza, ed ulteriormente, le Azioni della Banca non sono, né possono essere, quotate in un mercato regolamentato. Non sono, inoltre, negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione o mediante internalizzatore sistematico. In aggiunta, le Azioni della Banca sono soggette alle condizioni e ai limiti per ridurre i fondi propri, di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 (c.d. CRR), come successivamente integrato e modificato, e alle norme tecniche di regolamentazione collegate. In particolare, il riacquisto e il rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 è possibile solo previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza e subordinatamente alle condizioni definite nelle richiamate disposizioni. Se previsto dallo Statuto Sociale, la Banca potrà valutare l'acquisto di azioni proprie esclusivamente al loro valore nominale. Pertanto, il socio che desidera cedere alla Banca le azioni di cui è titolare riceverà un importo pari unicamente al valore nominale delle azioni cedute, senza includere l'eventuale sovrapprezzo precedentemente versato.

Recesso: i casi di recesso dalla società sono regolati dallo statuto della Banca e dalla legge e sono ammessi in specifici e determinati casi. In particolare, il Socio ha diritto di recedere dalla società, qualora: (i) non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura; (ii) siano venuti meno i requisiti di residenza o di sede legale, ovvero di svolgimento dell'attività in via continuativa nella zona di competenza della Banca. Il socio può altresì chiedere di recedere qualora il Consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle Azioni ad altro soggetto non Socio; nel caso di dissenso rispetto alle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società; nonché negli altri casi previsti dalla legge (di cui all'art. 2437 del codice civile).

Rimborso: il diritto al rimborso delle Azioni è normalmente esercitabile nei casi di esclusione, morte, recesso del socio, ovvero anche a seguito di trasformazione della Banca in altra forma societaria. Tale diritto può subire delle limitazioni - ai sensi del Testo Unico Bancario e delle disposizioni della Banca d'Italia - nel caso in cui si renda necessario assicurare la computabilità delle Azioni tra gli strumenti di capitale ammessi nella componente di qualità primaria di classe 1 (CET 1-Common Equity Tier 1) dei fondi propri della Banca (art. 15 dello statuto).

QUALI SONO I RISCHI?

Di seguito le principali categorie dei rischi che il sottoscrittore (acquirente) delle Azioni della Banca, potrebbe assumere.

Rischio emittente: le Azioni sono uno strumento partecipativo che risente della situazione patrimoniale dell'emittente. Pertanto, in caso di perdite ripetute nonché nel caso teorico di *default* dell'emittente potrebbe determinarsi una riduzione o un azzeramento del valore delle Azioni. Gli emittenti bancari sono esposti ai rischi tipici dell'attività bancaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di credito (consistente nel rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate), il rischio di tasso (consistente nel rischio connesso alla possibilità di subire minori ricavi o perdite in conseguenza di uno sfavorevole andamento dei tassi di mercato, sia in termini di riduzione del margine di interesse che in termini di contrazione del valore del patrimonio della Banca), il rischio di liquidità (consistente nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di cassa nei tempi richiesti e a costi sostenibili). L'emittente, inoltre, nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria, è fortemente influenzato dalla situazione dei mercati finanziari e dal generale contesto macroeconomico. Le sopra richiamate circostanze sono mitigate dal fatto che la Banca, come emittente, è sottoposta a controlli sui rischi e sull'adeguatezza patrimoniale derivanti dalla disciplina ad essa applicabile in quanto soggetto bancario.

Rischio connesso al Bail-in: La Direttiva Europea 2014/59/UE (*Banking Recovery Resolution Directive - BRRD*) e il Regolamento Europeo 806/2014/UE (*Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR*) dell'Unione Europea e successivi aggiornamenti hanno introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto per garantire la continuità delle funzioni economiche critiche durante e dopo un'eventuale crisi. Tra questi strumenti è previsto il c.d. "bail-in" che può prevedere, al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, la svalutazione parziale o totale del valore del patrimonio netto e del valore delle passività ammissibili al bail-in per assorbire le perdite e la conversione parziale o totale delle passività ammissibili al bail-in in azioni per ricapitalizzare la Banca. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di insolvenza nazionale di seguito indicata: (i) patrimonio netto (capitale primario di classe 1); (ii) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e debiti subordinati di classe 2; (iii) debiti subordinati diversi dal capitale aggiuntivo di classe 1 e 2; (iv) strumenti di debito chirografario di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred); (v) debiti unsecured (inclusi i certificati, le obbligazioni non subordinate (senior) non assistiti da privilegio o garanzia e le passività derivanti da derivati); (vi) depositi non coperti e non preferenziali detenuti da controparti corporate ed istituzionali (per la parte eccedente i € 100.000); (vii) depositi non coperti ma preferenziali detenuti da persone fisiche, microimprese e pmi (per la parte eccedente i € 100.000). Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della Banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza (cd. principio del *no creditor worse off - NCWO*). Quanto precede comporta che, in particolari situazioni, il sottoscrittore (acquirente) potrebbe vedersi ridurre il valore delle Azioni possedute fino al suo azzeramento.

Rischio mercato: Il prezzo delle Azioni (che non sono quotate in un mercato e non hanno un valore di riferimento di mercato), che non risente in senso proprio della oscillazione dei prezzi che caratterizza i mercati, è stato determinato secondo la procedura di cui all'articolo 2528 del codice civile che prevede che il prezzo di emissione delle Azioni di società cooperative può essere

maggiorato di un sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione.

Rischio liquidità: le Azioni delle Banche di Credito Cooperativo sono caratterizzate da un rischio di illiquidità. I limiti stabiliti per legge alla circolazione delle stesse determinano conseguenti difficoltà di disinvestimento da parte del sottoscrittore (o acquirente), che potrebbe non essere in condizione di cedere le proprie Azioni. Ai sensi dello Statuto, le Azioni possono essere rimborsate solo nei casi di scioglimento del rapporto sociale espressamente previsti dalle citate norme statutarie (recesso, esclusione, morte), nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa primaria e regolamentare applicabile. In particolare, il diritto al rimborso delle Azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione della Banca, morte o esclusione del Socio, è possibile solo previa valutazione positiva della sostenibilità rispetto alla situazione tecnica della Banca e subordinatamente all'autorizzazione della Banca d'Italia. Con riferimento al regime di circolazione delle Azioni si rinvia, inoltre, a quanto dettagliato nel precedente paragrafo, "Circolazione delle Azioni".

QUALI SONO I COSTI?

Commissioni: non sono previste commissioni di sottoscrizione.

Regime Fiscale: sono a carico dell'azionista le imposte e le tasse che per legge colpiscono la titolarità di Azioni, il loro trasferimento e/o i relativi dividendi. Si segnala, in ogni caso, che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun azionista, vale a dire se la stessa è persona fisica o persona giuridica, e può essere soggetto a modifiche in futuro.

COME PRESENTARE RECLAMI?

In caso di contestazione riguardante la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento ovvero il prodotto sottoscritto il sottoscrittore:

- a) può presentare un reclamo alla Banca tramite: (i) posta elettronica all'indirizzo: reclami@bancavaldarno.bcc.it; (ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@bancavaldarno.legalmail.it; (iii) posta raccomandata all'indirizzo: San Giovanni Valdarno (AR) p.zza libertà 26; iv) posta ordinaria all'indirizzo San Giovanni Valdarno (AR) p.zza libertà 26. La Banca invia, con la stessa modalità con cui ha ricevuto il reclamo, conferma dell'avvenuta ricezione dello stesso e, entro 60 giorni dalla ricezione, la relativa risposta;
- b) può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob, se non è soddisfatto del riscontro al reclamo o non ha ricevuto la risposta entro il termine sopra indicato nel caso in cui sia "Cliente al dettaglio". Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- c) può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it) ovvero presso uno degli Organismi di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il sottoscrittore intende rivolgersi all'autorità giudiziaria deve in ogni caso, preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi ad uno degli organismi indicati alle precedenti lettere b) e c).

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Dati finanziari della Banca

Principali dati finanziari della Banca	31/12/25	30/06/25
Fondi propri (€/000)	65.176,00	63.789,00
CET 1 Capital Ratio (%)	35,21	33,69
Tier 1 Capital Ratio (%)	35,21	33,69
Total Capital Ratio(%)	35,41	33,88
Sofferenze lorde/impieghi lordi (%)	0,31	0,44
Sofferenze nette/impieghi netti (%)	0,02	0,10
Sofferenze nette/Fondi propri (%)	0,10	0,50
Crediti deteriorati lordi /impieghi lordi (%)	2,24	2,88
Crediti deteriorati netti/impieghi netti (%)	0,32	1,05
Crediti deteriorati netti /Fondi Propri (%)	1,51	5,05

Avvertenza:

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda alla lettura dello statuto sociale della Banca, disponibile sul sito internet www.bancavaldarno.it, e in particolare al Titolo II (Soci) e al Titolo IV (Patrimonio – Capitale Sociale – Azioni).

Per ulteriori informazioni i sottoscrittori possono rivolgersi alla propria filiale di appartenenza ovvero consultare i documenti di bilancio pubblicati sul sito internet della Banca (homepage > la banca > bilancio).

La sottoscrizione/acquisto dell'Azione della Banca determina una situazione di conflitto di interessi in quanto prodotto finanziario emesso dalla stessa Banca.